

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ART. 1 - Denominazione

E' costituita la Società Cooperativa denominata **"LA TERRA E IL CIELO Società Agricola Cooperativa"**, in sigla **"LA TERRA E IL CIELO"**.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle Attività produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

ART. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Arcevia.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

ART. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2080; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - Scopo

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Essa si propone lo scopo di:

- far conseguire ai soci i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai prodotti agricoli biologici e biodinamici da loro direttamente conferiti attraverso la manipolazione, conservazione, trasformazione, utilizzo, commercializzazione e valorizzazione dei loro prodotti.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di conferimento di prodotti.

- far conseguire ai soci, avvalendosi della prestazione delle loro attività lavorative, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, lo Statuto assume valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 5 - Oggetto

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Nello svolgimento della propria attività, essa si avvale prevalentemente degli apporti di beni da parte dei propri soci.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) lavorare, trasformare e vendere prodotti agricoli biologici e biodinamici prevalentemente prodotti e conferiti dai propri soci;
- b) lavorare, vendere o conferire, anche in comune, sottoprodotti della lavorazione di prodotti agricoli biologici e biodinamici prevalentemente conferiti dai propri soci.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- a) acquistare direttamente sul mercato prodotti agricoli biologici e biodinamici necessari per integrare quantitativamente e qualitativamente quelli conferiti dai soci e per utilizzare in maniera più conveniente gli impianti aziendali e, comunque, in misura tale che i prodotti lavorati e venduti dalla Cooperativa siano in prevalenza i prodotti conferiti dai soci della medesima;

- b) istituire o gestire stabilimenti, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- c) promuovere studi e ricerche, gestendo campi e stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura biologica in generale, partecipando ad iniziative tese al miglioramento della produzione biologica e biodinamica e della capacità professionale dei produttori; studiare e sviluppare, in tutte le forme necessarie, quelle iniziative tese alla produzione agricole biologiche e biodinamiche e alla qualificazione delle medesime, anche mediante la conduzione di terreni in affitto o proprietà;
- d) effettuare consulenza tecnica di produzione e di organizzazione di produzione complementari e/o attinenti all'attività.
- e) partecipare e favorire la costituzione di fondazioni, enti morali, associazioni e società, di diversa natura e specie, senza fini di lucro, tesi alla divulgazione ed allo studio dell'agricoltura biologica in generale e del mondo contadino;
- f) sviluppare tutte le altre attività affini e connesse a quelle di cui sopra o che possano comunque giovare all'impresa sociale nonché ai soci e al miglioramento delle loro produzioni nonché procurare lavoro per i propri soci.
- g) promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci.

Inoltre, la Cooperativa potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione dello scopo sociale e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

- a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo – gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 – septies C.C.;
- b. concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di

esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6 – Requisiti dei soci

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa un ulteriore rapporto mutualistico di conferimento di prodotti e di lavoro, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci conferenti i produttori di prodotti agricoli biologici e biodinamici, sia persone fisiche che enti e società comunque costituiti, siano essi proprietari, affittuari, mezzadri, usufruttuari, conduttori in genere di poderi, aventi stabile sede sia in Italia che all'estero.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano effettivamente un'attività concorrente o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima. A tal fine, il Consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

ART. 7 – Disciplina dell'ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

Per i soci conferenti:

- a. indicazione del nome, cognome, residenza e data e luogo di nascita, codice fiscale e partita IVA;
- b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione imprenditoriale, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al

- precedente art. 6;
- c. da quanto tempo ha la certificazione biologica o biodinamica.
 - d. il numero di azioni che si impegna a sottoscrivere, in misura comunque non inferiore, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - e. l'impegno a rispettare le norme statutarie e di regolamento ed ogni altra deliberazione legalmente adottata dagli organi sociali, nonché la dichiarazione di approvare specificatamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 54 e 55;
 - f. la Superficie Agricola Utilizzata totale e la superficie coltivata a seminativo. l'estensione totale del terreno
 - g. la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa.

Nel caso si tratti di persone giuridiche, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione sociale, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome ed il nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente nonché copia della deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello statuto e dei regolamenti della cooperativa dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'Ente e dal Presidente del Collegio sindacale.

Per i soci lavoratori:

oltre ai dati elencati nelle lettere a), b), d), e), g), l'indicazione del tipo di rapporto che intende instaurare.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci operatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci operatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano state sottoscritte le azioni e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere

che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6.

ART. 8 – Obblighi dei soci

I soci cooperatori sono obbligati:

- a. a sottoscrivere le azioni ed a versare il relativo importo, alle condizioni e con le modalità previste dal successivo art. 26;
- b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c. a conferire i quantitativi di prodotti agricoli Biologici e/o Biodinamici, che saranno annualmente stabiliti dalla Cooperativa secondo i criteri previsti da regolamento, in relazione alle esigenze di produzione e commercializzazione della Cooperativa medesima e di ottimale utilizzo degli impianti;
- d. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste dal regolamento interno e/o contratto.
- e. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 9 – Divieto di concorrenza

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita e motivata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

ART. 10 - Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione è pari a quanto previsto per i soci ordinari, con esclusione di eventuali capitalizzazioni effettuate mediante ritenuta sul valore del prodotto conferito.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere in qualsiasi momento. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione, in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

ART. 11 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 12 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

Il socio conferente può recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, fatto salvo l'obbligo di darne comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese.

Relativamente al rapporto mutualistico, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso alla data di scadenza del termine di preavviso, con il quale il recesso medesimo è stato comunicato. Pertanto, il socio cooperatore sarà tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni contrattuali assunte verso la Cooperativa, in particolare a conferire i propri prodotti, fino alla suddetta scadenza, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo, una volta risolto il rapporto sociale.

La dichiarazione di recesso del socio lavoratore deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso del socio lavoratore ha effetto alla data di scadenza del termine di preavviso.

In ogni caso, il socio lavoratore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di quest'ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina e/o dal regolamento di cui alla L. 142/01, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

Il recesso non può essere parziale.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 54 e 55.

ART. 13 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più

in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;

- b) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;
- c) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- d) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel versamento delle quote sociali ovvero nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;
- e) che violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto, tra cui, in particolare, l'obbligo di conferimento dei prodotti, di cui all'art. 8, con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;
- f) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9;
- g) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- h) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;
- i) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale.

Per i soci lavoratori: in sostituzione dei dati elencati nella lettera e):

- che fruiscano delle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia o che siano comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione o di vecchiaia fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio medesimo;
- che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;
- che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;
- che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza.

L'esclusione è pronunciata nei confronti dei soci ammessi alla categoria speciale di cui all'art. 10 che non abbiano rispettato i doveri inerenti il loro inserimento nell'impresa.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per la sola inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa.

La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, con la stessa deliberazione di esclusione, in misura variabile, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di Euro 25 fino ad un massimo comunque non superiore all'ammontare della quota sociale.

Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto mutualistico.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 14 – Comunicazioni della società

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 15 – Liquidazione della quota

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le azioni sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno - esclusivamente ai soci lavoratori, ai sensi del successivo art. 32.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del

sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido (e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi).

ART. 16 – Morte del socio

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

In caso di morte del socio conferente, il subentro nel posto del de cuius nella Cooperativa è ammesso a favore di un solo erede nominato nella successione testamentaria o designato dai coeredi, purché abbia i requisiti voluti ed indicati nel presente Statuto, conservando la qualifica del dante causa.

ART. 17 - Prescrizione

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni loro spettanti entro due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18 – Strumenti finanziari

Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

ART. 19 – Soci finanziatori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c., se del caso anche nella forma di soci sovventori o di azionisti di partecipazione cooperativa ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 28. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

ART. 20 – Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo articolo 24 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna.

ART. 21 –Trasferibilità dei titoli

In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva al consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte delle azioni del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto

Le azioni dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire le azioni. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo le proprie azioni e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni. In difetto il socio che

intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

ART. 22 – Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale soprapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

Salvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera trasferibilità, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 21.

ART. 23 –Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

- 1) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;
- 2) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;
- 3) in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci cooperatori, per l'intero valore nominale, l'eventuale soprapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci finanziatori, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta; ovvero sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione. In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base del bilancio di esercizio, se esso non sia antecedente di tre mesi e diversamente sulla base di apposito bilancio infrannuale da redigersi entro novanta giorni dalla comunicazione del recesso, e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto al momento del rimborso, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla comunicazione del recesso.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni azione attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, operatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. E' tuttavia riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di azioni dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica. Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 24 - Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il

potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso il rimborso delle azioni dovrà avvenire ai sensi dell'art. 2437-bis e seguenti C.C. ma in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 25 – Azionisti di partecipazione cooperativa

Qualora la Cooperativa adotti, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 L. n. 59/92, con la stessa deliberazione, essa potrà emettere azioni di partecipazione cooperativa secondo le modalità e le condizioni previste dalle leggi vigenti, comunque per un ammontare non superiore al valore contabile del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Tali azioni dovranno essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, nei modi e nei termini fissati dall'Assemblea predetta.

I sottoscrittori di tali azioni saranno ammessi come soci della Cooperativa.

Gli azionisti di partecipazione cooperativa sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

In caso di recesso, essi avranno diritto al rimborso delle loro azioni, da liquidarsi, per quanto compatibile, nei modi e nei termini previsti per la liquidazione delle azioni dei soci cooperatori.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, che dovrà determinare altresì l'eventuale durata minima del rapporto sociale, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

ART. 26 – Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, C.C..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE – AZIONI

ART. 27 – Elementi costitutivi

Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a.1. dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di euro 60,00 (sessanta/00);
 - a.2. dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, con distinta indicazione dei conferimenti relativi ad azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa, e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento);
- b. dalla riserva legale formata con le quote degli utili di cui all'articolo 31 e con le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli

- eredi di soci deceduti;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le quote versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
 - d. dall'eventuale riserva divisibile formata ai sensi dell'art. 23 ;
 - e. dalla riserva straordinaria;
 - f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci cooperatori.

La riserva divisibile di cui alla lettera d) può essere distribuita esclusivamente tra i soci finanziatori diversi dai soci cooperatori.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 – bis e seguenti C.C.

ART. 28 – Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni dei soci cooperatori sono nominative.

Le azioni devono essere sottoscritte dai soci cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della deliberazione di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Nessun socio cooperatore può avere tante azioni il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative; le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere anche al portatore, se interamente liberate. Il valore nominale, le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea ordinaria al momento della loro emissione.

I conferimenti dei soci finanziatori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna; i versamenti sulle azioni sottoscritte, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati, per almeno il venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci nel seguente ordine: azioni sottoscritte dai soci cooperatori; azioni sottoscritte dai soci sovventori; azioni sottoscritte dai soci finanziatori; azioni di partecipazione cooperativa.

Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, I, C.C..

ART. 29 – Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 30 – Trasferimento delle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa

Le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità delle azioni di sovvenzione, al momento della loro emissione.

Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori sono liberamente trasferibili a terzi o ad altri soci, ad eccezione dei soci cooperatori. L'Assemblea straordinaria di emissione di tali azioni potrà sottoporre il loro trasferimento a particolari condizioni ai sensi dell'art. 2355 – bis, C.C.. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando l'acquirente ed il Consiglio avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

TITOLO VI

GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

ART. 31 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, da compilarli in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, esclusivamente nei confronti dei soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle modalità

previste dal successivo articolo 32 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) dell'articolo 27 del presente statuto.

Per i nuovi soci lavoratori e finanziatori, le spettanze relative alle voci c), d), ed e) saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa tra le date di versamento del capitale e di chiusura dell'esercizio.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

La ripartizione di ristorni ai soci operatori, ai sensi del successivo articolo 32, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

ART. 32 - Ristorno

L'attribuzione del ristorno ai soci lavoratori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal regolamento interno di cui alla L. 142/01.

Il ristorno può essere attribuito ai soci operatori:

- a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive e/o compensi;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;
- c) mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa o di altri strumenti finanziari, di cui al Titolo IV.

Mentre il ricavato dalla vendita dei prodotti conferiti dai soci operatori, al netto di ogni spesa ed onere, sarà distribuito fra i soci medesimi a titolo di prezzo di liquidazione dei prodotti in base alla loro quantità, specie e qualità, secondo modalità e criteri disciplinati dal regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà il prezzo da riconoscere ai soci operatori per il conferimento dei loro prodotti sulla base massima della differenza tra i ricavi ed i

costi, comprensivi di tutti gli oneri, le spese, gli ammortamenti e gli accantonamenti effettuati, secondo modalità e criteri stabiliti dallo stesso regolamento interno. L'eventuale residuo attivo del conto profitti e perdite, al netto del prezzo di riparto assegnato ai soci cooperatori, costituirà l'utile dell'esercizio.

TITOLO VII

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI

ART. 33 – Trattamento economico dei soci lavoratori

I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 34 – Disciplina del rapporto di lavoro dei soci lavoratori

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

ART. 35 – Trattamenti economici ulteriori

L'assemblea può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, così come previsto dal precedente art. 32.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci lavoratori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

ART. 36 – Organi della cooperativa

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Sindaci.

Sezione I - ASSEMBLEA

ART. 37 – Modalità di convocazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:

- a) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- b) comunicato ai soci mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio risultante dal libro soci.

In alternativa alla raccomandata postale sono ammesse le raccomandate "a mano", nonché il telefax o il messaggio di posta elettronica ed ogni altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte dei soci.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

In deroga all'art. 2363 C.C., l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 31.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 38 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci lavoratori;
3. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero

e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca, fatta salva l'eventuale riserva di nomina a favore di sottoscrittori di strumenti finanziari;

4. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
5. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
6. conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale, se nominato, l'incarico di controllo contabile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 2409 – quater C.C.;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 – bis C.C.;
8. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;
9. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
10. delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 C.C.;
11. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci lavoratori, ai sensi del precedente art. 35.
12. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

ART. 39 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 22 e 26 del presente statuto, nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, C.C., alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis C.C.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli

amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 40 – Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 41 – Modalità di voto

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano.

L'assemblea può, a maggioranza, decidere di adottare una diversa modalità di voto.

ART. 42 – Diritto di voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Hanno altresì diritto di voto:

- i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da almeno trenta giorni; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea straordinaria al momento dell'emissione delle azioni;
- i sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui all'art. 19 del Titolo IV, dotati di diritti amministrativi, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della loro emissione hanno diritto ad un voto per ogni azione.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari, di cui al Titolo IV, non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo

determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di 2 (due) soci.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 43 – Diritti di voto azionisti di partecipazione cooperativa

Gli azionisti di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci.

Essi si riuniscono nell'Assemblea Speciale, disciplinata dall'art. 6 L. n. 59/92 e successive modificazioni, la quale nomina il loro rappresentante comune, che avrà i compiti e le funzioni previste dalla predetta norma di legge.

All'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Assemblee generali dei soci.

ART. 44 – Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 45 – Organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori, tra i soci finanziatori, entro il limite massimo di un terzo, nonché tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 C.C., gli amministratori possono ricoprire

incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, i conferimenti, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione od assunzione di una partecipazione rilevante in altra società, materie tutte che restano riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni quattro (quattro) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 46 – Convocazione del consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la

discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 47 – Compiti del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c. redigere bilanci preventivi;
- d. gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa nonché degli altri strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- e. acquistare e cedere azioni e quote proprie della cooperativa nei limiti di cui all'articolo 2529 C.C.;
- f. compilare i regolamenti interni;
- g. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- h. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- i. deliberare su tutte le altre materie di cui al quarto comma dell'art. 5;
- j. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- k. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- l. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- m. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- n. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
- o. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre

cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;

- p. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 38, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 C.C..

ART. 48 – Sostituzione degli amministratori

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C. scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli amministratori da sostituire.

ART. 49 – Diritti di informazione dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

ART. 50 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Sezione III - COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO CONTABILE

ART. 51 – Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C. C. e successive modificazioni nonché quando la Cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi, ovvero qualora l'Assemblea dei Soci deliberi comunque di procedere alla sua nomina.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 52 – Compiti del collegio sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, C.C..

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 53 – Revisore contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 – quinquies, primo comma, C. C.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis C.C., l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 54 – Collegio arbitrale

Le parti interessate, si impegnano a ricorrere alla procedura di conciliazione di cui al presente comma, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale; tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento, di tempo in tempo vigente, del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del d. lgs. 5/2003; il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, che non abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, comprese quelle in materia di recesso, esclusione, che dovessero insorgere tra la cooperativa e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi o legatari del socio defunto e gli altri soci e/o la società e che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché l'interpretazione e/o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale «Leone Levi» della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo Regolamento Generale.

ART. 55 – Procedimento arbitrale

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale di tempo in tempo vigente.

2. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (Art. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt.

34, 35 e 36 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3 c.p.c.

TITOLO X

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 56 – Clausole mutualistiche

E' fatto divieto di:

- a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ART. 57 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive azioni nel seguente ordine: azionisti di partecipazione cooperativa; sottoscrittori degli strumenti finanziari ; soci sovventori; soci cooperatori.

ART. 58 - Inderogabilità

Le clausole di cui agli artt. 56 e 57, primo comma non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 59 – Nomina liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 60 – Rinvio alla legge

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative e sulle imprese agricole nonché le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Arcevia, 11 novembre 2006

F.to Sebastianelli Bruno n.q.

Antonio Chiafalà Notaio